

ASA TIVOLI S.p.A. PROT. ARRIVO	
RICEVUTO IL 29-08-2011	
REGISTRATO N° 1766/EB	DEL 29-08-2011

Spett.le
A.S.A. Tivoli S.p.A.
Ufficio Protocollo
Via del Trevio n. 9
00019 Tivoli
c.a. Direttore Generale
dott. Michele Bernardini
fax 0774520015

Oggetto: Affidamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) e riorganizzazione degli archivi dei soggetti passivi e degli oggetti tassabili. CIG. 2918587E2B.



CHIEDE

dei chiarimenti in ordine alla gara in oggetto.

- a) In luogo della cauzione bancaria richiesta dal disciplinare di gara, nella parte II, art. 17 punto c), da produrre in caso di aggiudicazione della gara, è possibile presentare idonea cauzione assicurativa di importo pari ad euro 500.000,00 oltre quella già prevista dall'art. 113 del D. Lgs 163/2006?
- b) Sugli importi riscossi coattivamente a seguito dell'attività oggetto dell'affidamento si potranno applicare cumulativamente l'aggio per l'attività di accertamento della TIA (28% soggetto ad offerta) e l'aggio per la riscossione coattiva previsto per legge (9%)?
- c) Di fornire alcuni dati utili per una valutazione economica:
 - Carico TIA 2010;
 - Numero contribuenti TIA;
 - Riscosso TIA triennio 2008-2009-2010;
 - Ultima annualità accertata;
 - Ultimo censimento effettuato nel territorio;
- d) L'art. 15 del capitolato, tra gli obblighi dell'affidatario, stabilisce di provvedere alla "predisposizione degli avvisi di accertamento entro i termini di legge con firma del Legale Rappresentante o suo delegato e consegna all'ASA Tivoli S.p.A di tutti gli avvisi già imbustati e pronti per la spedizione con Raccomandata A/R, ivi compreso la compilazione della

- cartolina di ritorno". Se, come previsto dall'articolo richiamato la spedizione verrà effettuata dalla spett.le Strazione Appaltante, perché a pag. 9 dello stesso capitolato, nella sezione in cui sono elencate le spese che sono a carico della società affidataria sono previste anche le spese di spedizione e/o notifica degli avvisi? Si tratta di un refuso? E' prevista la stessa modalità anche per le spese di spedizione e/o notifica sostenute in fase coattiva?*
- e) In caso di mancato recupero del credito per inesigibilità del debitore, le spese relative delle procedure esecutive, ecc. sono rimborsate alla società così come previsto dal DM 21/11/2000?

Nell'attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo

Distinti saluti

██████████, il 22.08.2011

Si prega voler inviare la Vs. gradita risposta:

- ✓ all'indirizzo e-mail ██████████ oppure
- ✓ via fax al numero ██████████ alla c.a. della ██████████

Per contattarci chiamare allo ██████████

██████████
██████████
██████████



Azienda Speciale Ambiente
- Tivoli -

Tivoli, li 07-09-2011.....

Prot. n. 1864/MB.....

L

J

Oggetto: Gara affidamento attività di accertamento, liquidazione e riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale e riorganizzazione degli archivi dei soggetti passivi e degli oggetti tassabili.

CIG 2918587E2B

In riferimento alla Vs richiesta del 22/08/2011 si precisa quanto segue:

- a) Nel Disciplinare di gara è espressamente richiesta una cauzione bancaria. Bisogna attenersi a quanto riportato nel disciplinare di gara.
- b) No, l'aggio posto a base di gara è comprensivo di tutte le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, oltre le attività di riallineamento delle banche dati).
- c) Carico TIA 2010: € 9.588.978,21 (comprensivo di IVA al 10% e tributo provinciale al 5%)
Numero contribuenti TIA al 31/12/2010: 26.874
Riscosso TIA nel 2008: € 5.504.808,72 (relativo alla TIA 2008 ed annualità precedenti)
Riscosso TIA nel 2009: € 4.928.256,58 (relativo alla TIA 2009 ed annualità precedenti)
Riscosso TIA nel 2010: € 5.381.644,53 (relativo alla TIA 2010 ed annualità precedenti)
L'ASA ha iniziato a gestire la TIA dall'esercizio 2006, sulla base della banca dati TARISU e salvo piccole attività di affinamento della banca dati con qualche accertamento puntuale, non si è mai proceduto ad accertamenti massivi.
Dal 2006 ad oggi non sono stati effettuati censimenti del territorio.
- d) La stazione appaltante desidera monitorare il processo di spedizione, fermo restando che i costi di spedizione e/o notifica per tutte le fasi del processo restano a carico della ditta aggiudicataria.
- e) Nel caso di inesigibilità del credito di cui all'art. 19 comma 1 del D. Lgs. 112/1999, l'ente creditore rimborserà al concessionario le spese sostenute per le attività poste in essere per la fase di recupero del credito, e non per le precedente fase di ricerca dell'evasore/elusore e riordino degli archivi.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Dott. M. Bernardini